

STATUTO

COALIZIONE CIVICA PER PESCARA



Indice

Parte prima | Principi e scopi; Art. 1 | Principi; Art. 2 | Struttura; Art. 3 | Scopi dell'Associazione; Art. 4 | Partecipazione; Art. 5 | Conoscenza; Parte seconda | Organi; Art. 6 | Organi dell'Associazione; Art. 7 | Assemblea dei soci; Art. 8 | Partecipazione all'Assemblea; Art. 9 | Sedute dell'Assemblea; Art. 10 | Presidenza dell'Assemblea; Art. 11 | Gruppi di lavoro; Art. 12 | Gruppi tematici e territoriali; Art. 13 | Coordinamento; Art. 14 | Funzionamento del Coordinamento; Art. 15 | Presidenza dell'Associazione; Art. 16 | Tesoriere; Art. 17 | Organo di controllo e revisore legale; Parte terza | Attività sociale Art. 18 | Soci e Socie; Art. 19 | Simbolo; Art. 20 | Durata; Art. 21 | Sede; Art. 22 | Informazione e comunicazione; Art. 23 | Finanziamento; Art. 24 | Responsabilità sulle obbligazioni; Art. 25 | Scioglimento; Art. 26 | Obblighi di trasparenza; Norme finali e transitorie Art. 27 | Norme finali; Art. 28 | Norme transitorie.

Parte prima | Principi e scopi

Art. 1 | Principi 1.1 L'Associazione Coalizione Civica per Pescara (d'ora in avanti denominata Associazione) è una comunità di cittadine e cittadini che - riconoscendosi nei principi e nei valori della Costituzione della Repubblica italiana, dell'antifascismo e della laicità delle istituzioni - intende elaborare e praticare progetti politici per il governo della città e dell'area metropolitana di Pescara, in stretta connessione con il contesto nazionale, europeo e internazionale.

1.2 Per il perseguimento di questo fine, la comunità si riconosce intorno alla necessità di individuare nuove forme di partecipazione politica. Per questo assume come fondanti i concetti di coalizione, espressione di unità di azione fondata sulle differenze, e di civico, che sta a indicare la centralità delle cittadine e dei cittadini nell'azione politica e amministrativa.

1.3 La valorizzazione delle differenze è il fondamento di pratiche politiche inclusive che non ignorano i conflitti ma si pongono l'obiettivo di tradurli in fattori di trasformazione sociale.

1.4 La ricerca di nuove forme di governo muove da una critica radicale all'involuzione del sistema politico e amministrativo della città e dell'area metropolitana.

1.5 Tale ricerca si fonda inoltre sull'osservazione che, a ogni livello istituzionale, i processi decisionali hanno subito e continuano a subire profonde alterazioni dettate da meccanismi di centralizzazione e di espropriazione in favore di poteri non legittimati democraticamente. L'azione dell'Associazione - fondata sulla centralità politica del municipalismo - si propone di contrastare tali processi in particolare a livello locale, promuovendo azioni e pratiche che restituiscano potere decisionale ai cittadini e alle loro forme associative.

1.6 I processi di espropriazione della sovranità popolare derivano anche dalla pervasività della cultura liberista, che travalica la sfera economica e invade tutte le articolazioni della vita sociale introducendo in modo artificiale meccanismi tipici del mercato. L'Associazione si propone di attivare e sostenere azioni che, privilegiando l'iniziativa dal basso, le attività autoorganizzate e l'approccio mutualistico, contribuiscano – attraverso la pratica – a diffondere e a dimostrare la praticabilità e l'incisività di culture alternative.

1.7 L'Associazione promuove e sostiene le forme di autonomia e autogoverno ritenendole strumenti essenziali per la costruzione e l'esercizio della cittadinanza e si riconosce in una concezione della politica come strumento di auto-educazione e come luogo di elaborazione collettiva egualitaria e anti-autoritaria. I suoi metodi di azione sono ispirati all'ascolto, al confronto, alla condivisione e alla gestione partecipata.

1.8 L'Associazione ritiene attuale e cruciale l'impegno per il superamento delle disuguaglianze sociali.

1.9 L'Associazione combatte le marginalità sociali e le situazioni di povertà, di solitudine, le discriminazioni e tutte le forme di ingiustizia, violenza, intolleranza, censura, anche attraverso il sostegno – in caso di necessità – a pratiche di disobbedienza civile.

1.10 L'Associazione opera per la parità di genere e per il pieno riconoscimento sociale di tutte le identità sessuali.

1.11 L'Associazione valorizza le esperienze delle cittadine e dei cittadini migranti e opera in favore di politiche di accoglienza e inclusione fondate sul loro coinvolgimento.

1.12 L'Associazione si impegna contro le pratiche di sfruttamento dell'ecosistema e delle risorse naturali e opera per favorire azioni dirette alla sostenibilità ambientale.

1.13 L'Associazione assume la trasparenza dei propri organi, delle forme di finanziamento e dell'azione dei propri eletti come condizione principale per un'effettiva partecipazione.

Art. 2 | Struttura

2.1 In coerenza con i principi enunciati, l'Associazione si dota di una struttura organizzativa ispirata alla distribuzione delle responsabilità e alla libera e autonoma iniziativa degli associati.

2.2 L'autonomia viene declinata anche attraverso il principio del federalismo, mediante il quale l'Associazione intende rappresentare il luogo per l'azione e il coordinamento di spazi e istituti che trovano origine nella vita sociale, nell'azione dal basso e nelle forme di autogestione.

Art. 3 | Scopi dell'Associazione:

a) promuove la partecipazione alla vita politica e sociale della città e dell'area metropolitana b) organizza inchieste per lo studio del territorio e delle trasformazioni sociali c) organizza iniziative pubbliche su temi di rilevanza locale, nazionale e internazionale d) promuove campagne su temi e obiettivi specifici e) organizza pratiche di mutualismo f) promuove pratiche di economia solidale e sostenibile g) promuove lo svolgimento di attività sociali, culturali e politiche h) organizza iniziative di formazione politica i) promuove strumenti di informazione e comunicazione j) partecipa a reti locali, nazionali e internazionali - in particolare di movimenti e associazioni - e promuove la realizzazione di azioni comuni k) elabora programmi per il governo della città e dell'area metropolitana l) partecipa alle elezioni amministrative m) partecipa, attraverso i propri eletti, all'attività amministrativa.

Art. 4 | Partecipazione

4.1 L'Associazione promuove la partecipazione dei cittadini valorizzando le competenze e gli interessi di ciascuno e stimolando il loro apporto creativo, autonomo e responsabile.

4.2 Per favorire la partecipazione, l'Associazione organizza la propria attività e il funzionamento dei propri organi in modo da:

a) conciliare l'attività dei soci con i loro tempi di vita e di lavoro b) mettere tutti i soci in condizione di intervenire nelle discussioni c) creare un clima favorevole al dibattito e all'elaborazione di scelte condivise.

4.3 Non esiste partecipazione se essa non prevede pieno accesso ai processi decisionali. Tale principio guida l'attività dell'Associazione, sia nella sua vita interna, sia nell'elaborazione di proposte per la gestione politica e amministrativa della città e dell'area metropolitana.

4.4 Nell'attività dell'Associazione viene privilegiato il metodo del consenso, ovvero un processo che stimoli l'adozione di decisioni ricorrendo il meno possibile a procedure di voto, valorizzando i punti di convergenza e integrando le posizioni delle minoranze. Tale metodo comporta tempi adeguati e adeguate metodologie di conduzione delle discussioni.

Art. 5 | Conoscenza

L'Associazione promuove azioni di conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni sociali, nella convinzione che tali azioni siano un antidoto nei confronti della deriva autoreferenziale delle forme politiche tradizionali e rappresentino un presupposto essenziale per la diffusione della partecipazione. A tale scopo, l'Associazione promuove forme di inchiesta sociale, strumento conoscitivo e strumento politico al tempo stesso, in quanto considera le persone coinvolte non solo come oggetti di studio, ma soprattutto come attori sociali che vengono messi in condizione di tradurre i propri bisogni in azione politica.

Parte seconda | Organi

Art. 6 | Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci b) la Presidenza dell'Assemblea c) i Gruppi di lavoro d) il Coordinamento e) la Presidenza dell'Associazione f) il Tesoriere

Art. 7 | Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e a essa spetta l'elaborazione del programma politico e delle scelte strategiche. L'Assemblea:

- a) elabora e approva i documenti programmatici, i piani di lavoro, i programmi elettorali e tutti i documenti comunque denominati che abbiano rilevanza strategica per l'azione dell'Associazione
- b) elabora e approva il Codice di comportamento, i Regolamenti sulla partecipazione, sulla comunicazione, sul finanziamento, e altri regolamenti di cui ritenga necessaria l'adozione
- c) elabora e approva il Regolamento elettorale almeno dieci mesi prima della data presunta per lo svolgimento delle elezioni amministrative, o con congruo anticipo in caso di elezioni anticipate; il Regolamento elettorale deve stabilire, almeno, modalità e tempi per la designazione della candidata o candidato alla carica di sindaco, per l'individuazione dei candidati alle elezioni amministrative, per l'elaborazione del programma, e le modalità di finanziamento
- d) approva la composizione e la struttura delle

liste per le elezioni amministrative e) elegge il Comitato elettorale, almeno quattro mesi prima della data presunta per lo svolgimento delle elezioni amministrative f) approva il rendiconto consuntivo annuale g) delibera in merito ai provvedimenti di revoca delle cariche sociali e delle responsabilità politiche e organizzative e alle sanzioni nei confronti degli eletti; la revoca degli organi deve avvenire con le stesse maggioranze stabilite per la loro elezione h) delibera in merito all'esclusione degli associati in caso di violazione delle norme statutarie, del Codice di comportamento e dei Regolamenti i) determina la quota associativa annuale j) approva il regolamento sui gruppi ai sensi del successivo art. 12.2.

Art. 8 | Partecipazione all'Assemblea

8.1 Allo scopo di rendere il più ampia possibile la partecipazione dei soci:

a) le Assemblee vengono convocate con largo anticipo e con un preavviso minimo di dieci giorni, fatta eccezione per situazioni di urgenza che impongono decisioni tempestive e indifferibili b) i documenti sottoposti al voto ed eventuali materiali preparatori ai punti previsti all'ordine del giorno vengono pubblicati sul sito dell'Associazione con congruo anticipo ed in ogni caso almeno cinque giorni prima dell'Assemblea c) deve essere data la possibilità agli associati di discutere in anticipo i punti all'ordine del giorno, sulla base dei materiali preparatori, attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Associazione d) la durata dell'Assemblea deve essere calibrata rispetto agli argomenti in discussione - allo scopo di garantire un tempo adeguato per il dibattito - e deve essere stabilita in modo tassativo nella convocazione e) tra un'Assemblea e l'altra, gli associati vengono periodicamente consultati su questioni specifiche attraverso i canali di comunicazione dell'Associazione.

8.2 All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i soci iscritti almeno tre giorni prima e in regola con il versamento della quota sociale stabilita dall'Assemblea stessa. Non è ammesso il voto su delega.

Art. 9 | Sedute dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea viene convocata dalla sua Presidenza almeno due volte all'anno. Può essere inoltre convocata su richiesta della Presidenza dell'Associazione, su richiesta di due terzi dei componenti del Coordinamento o su richiesta di almeno il 5% degli associati calcolato sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. È comunque previsto un limite minimo di quaranta associati richiedenti. L'Assemblea deve essere convocata entro tre giorni dal ricevimento della richiesta secondo quanto stabilito dall'art. 8.1 lett. a). La convocazione avviene tramite pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Associazione e contestuale invio di una e-mail all'indirizzo di tutti gli associati. La convocazione viene resa pubblica anche attraverso gli altri canali comunicativi dell'Associazione.

9.2 L'Assemblea in seduta ordinaria è pubblica, salvo il caso di convocazioni aventi come oggetto lo stato e la personalità dei soci. L'Assemblea è valida in presenza di almeno il 15% dei soci calcolato sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza semplice dei soci presenti. Per l'approvazione del Codice di comportamento e dei Regolamenti è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

9.3 L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria in caso di modifiche allo Statuto o scioglimento dell'Associazione. In sede di prima e seconda convocazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci calcolata sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre

dell'anno precedente. A partire dalla terza convocazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, fermo restando il quorum costitutivo stabilito per l'Assemblea ordinaria.

9.4 L'Assemblea ordinaria e straordinaria vota in modo palese, tranne nei casi previsti dallo Statuto e nelle votazioni per le liste elettorali.

9.5. La Presidenza nomina all'inizio della seduta un segretario con il compito di redigere un verbale sintetico che viene pubblicato sul sito dell'Associazione entro sette giorni.

9.6 L'Assemblea straordinaria non può essere convocata dal 15 luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio. Lo Statuto, il Codice di comportamento e i Regolamenti non possono essere modificati nei sei mesi precedenti le elezioni amministrative.

Art. 10 | Presidenza dell'Assemblea

10.1 La presidenza dell'Assemblea è composta da due soci, uno per ciascun genere, che collegialmente: a) presiedono l'Assemblea b) garantiscono il suo funzionamento c) garantiscono la partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione.

10.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei due, le funzioni vengono esercitate disgiuntamente.

10.3 La Presidenza viene eletta dall'Assemblea a scrutinio segreto, salva diversa deliberazione dell'assemblea, con il voto dei due terzi dei soci presenti, e rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo. Le candidature devono essere disgiunte.

10.4 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei componenti della Presidenza dell'Assemblea o di entrambi, l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per eleggere i nuovi componenti. In caso di assenza di entrambi i membri della Presidenza dell'Assemblea, essa viene convocata dalla Presidenza dell'Associazione. In caso di votazione per uno solo dei componenti, il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria.

Art. 11 | Gruppi di lavoro

11.1 I gruppi di lavoro rappresentano l'articolazione operativa dell'Associazione, lo strumento principale per la partecipazione attiva dei cittadini, i luoghi dell'elaborazione politica alla base della discussione e delle decisioni dell'Assemblea e del Coordinamento.

11.2 Sono istituite quattro tipologie di gruppi: a) gruppi tematici e territoriali b) gruppi per la gestione delle campagne c) gruppi funzionali d) gruppi istituzionali

Art. 12 | Gruppi tematici e territoriali

12.1 I gruppi tematici e territoriali elaborano programmi, organizzano iniziative pubbliche e promuovono analisi e studi per supportare l'azione politica con una conoscenza approfondita degli argomenti individuati e dei luoghi di insediamento. In particolare: a) i gruppi di lavoro tematici si occupano di temi rilevanti per l'azione politica ed amministrativa di Pescara e dell'area metropolitana b) i gruppi di lavoro territoriali sono costituiti nei quartieri di Pescara e nei comuni dell'area metropolitana o in porzioni più ristrette di essi e si occupano delle tematiche specifiche dei territori di insediamento.

12.2 Le modalità di costituzione dei gruppi, la composizione, le eventuali decadenze e più in generale il funzionamento degli stessi, verrà previsto e disciplinato con successivo regolamento

approvato dall'Assemblea. La proposta di istituzione viene avanzata al Coordinamento tramite la Presidenza dell'Associazione. La proposta può essere respinta solo nel caso in cui sia in contrasto con lo Statuto, il Codice di comportamento, i Regolamenti e il programma politico dell'Associazione.

12.3 Questi gruppi sono aperti a tutti i cittadini, lavorano in modo coordinato tra loro e si ispirano a un principio di autonomia fondato su una forte condivisione dei valori dell'Associazione stabiliti nello Statuto, in modo da garantire la massima libertà di iniziativa evitando che tale libertà danneggi - sia pure in modo involontario o indiretto - l'immagine pubblica dell'Associazione e la sua azione politica. Le decisioni vengono prese attraverso il metodo del consenso. Non si dà luogo a votazioni, tranne nel caso previsto all'art. 12.4.

12.4 I membri del gruppo eleggono tra loro un referente iscritto all'Associazione. La votazione è riservata ai soci. È necessario il voto favorevole di due terzi dei soci presenti, con un quorum costitutivo minimo pari a dieci soci. Con le stesse regole si procede a eventuale revoca. Responsabilità specifiche possono essere attribuite ai membri di ciascun gruppo.

12.5 I gruppi inattivi da più di tre mesi decadono e perdono la rappresentanza nel Coordinamento.

Art. 13 | Coordinamento

13.1 Il Coordinamento è l'organo di direzione politica e operativa dell'Associazione e agisce nell'ambito delle decisioni programmatiche e strategiche deliberate dall'Assemblea. Inoltre, predispone tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti e le operazioni necessarie alla sua corretta amministrazione.

13.2 È composto da: a) la Presidenza dell'Associazione; b) un referente per ciascuno dei gruppi di lavoro previsti all'art. 11.2; c) i capigruppo nelle assemblee elettive; d) sei membri (tre persone per ciascun genere) eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci, salvo che la stessa opti per il voto palese). La Presidenza dell'Assemblea è invitata in modo permanente, senza diritto di voto.

13.3 I membri devono essere eletti in modo da garantire la rappresentanza di tutte le opinioni espresse dall'Assemblea secondo il criterio della proporzionalità.

13.4 Il numero dei membri eletti (comprensivo della Presidenza dell'Associazione) non può essere inferiore al numero corrispondente a un quarto del numero dei referenti dei gruppi di lavoro di cui all'art. 11.2, lett. a), b) e c). Nel caso in cui questi ultimi siano in numero superiore, alla prima Assemblea utile si provvederà all'elezione di tanti membri quanti occorrono a stabilire la parità.

Art. 14 | Funzionamento del Coordinamento

14.1 Il Coordinamento viene convocato periodicamente dalla Presidenza dell'Associazione. Può essere inoltre convocato su richiesta di un quinto dei suoi membri (con arrotondamento per eccesso nel caso di quoziente con resto). In questo caso il Presidente provvede alla convocazione entro i due giorni successivi al ricevimento della richiesta e la riunione deve svolgersi entro i successivi tre giorni. La convocazione avviene tramite e-mail all'indirizzo di ciascuno dei componenti con almeno cinque giorni di anticipo, fatta eccezione per situazioni di urgenza che impongono decisioni tempestive e indifferibili e per le riunioni richieste dai membri.

14.2 Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti (con arrotondamento per eccesso nel caso in cui il numero dei componenti sia dispari) e - tra questi - almeno la metà più uno dei componenti eletti dall'Assemblea.

14.3 Il Coordinamento adotta le proprie decisioni attraverso il metodo del consenso. Solo nel caso in cui, dopo ampia discussione, risulti impossibile raggiungere una decisione condivisa, si procede al voto. In tal caso, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

14.4 I membri del Coordinamento vengono dichiarati decaduti in caso di assenza non giustificata ripetuta per tre volte anche non consecutive. La giustificazione deve essere comunicata via e-mail alla Presidenza dell'Associazione in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l'assenza.

14.5 Ciascun gruppo di lavoro comunica alla Presidenza dell'Associazione la formazione del gruppo e la nomina del referente, oppure lo scioglimento del gruppo. Il referente designato entra a far parte del Coordinamento se il gruppo che lo ha nominato si è già riunito pubblicamente almeno due volte.

14.6 In caso di decadenza o di dimissioni, l'Assemblea dei soci e i gruppi di lavoro procedono alle sostituzioni di propria competenza in occasione della prima riunione utile. Nel caso in cui i membri decaduti o dimissionari raggiungano un numero pari alla metà più uno dei componenti, l'Assemblea e i gruppi di lavoro devono essere riuniti per il reintegro entro sette giorni dal verificarsi di tale circostanza.

14.7 Il Coordinamento rimane in carica tre anni.

Art. 15 | Presidenza dell'Associazione

15.1 La Presidenza dell'Associazione è l'organo politico che: a) rappresenta l'Associazione b) garantisce il suo funzionamento e la continuità della sua attività c) presiede il Coordinamento.

15.2 La Presidenza dell'Associazione è composta da due soci, uno per ciascun genere, che operano in modo collegiale.

15.3 La rappresentanza legale è esercitata congiuntamente dai membri della Presidenza dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei due, le funzioni che non comportino impegni di spesa superiori a 1000 euro vengono esercitate disgiuntamente.

15.4 La Presidenza dell'Associazione viene eletta dall'Assemblea a scrutinio segreto, salva diversa deliberazione dell'assemblea stessa, con il voto della maggioranza assoluta dei soci presenti e rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo. Le candidature devono essere disgiunte.

15.5 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei componenti della Presidenza dell'Associazione o di entrambi, l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per eleggere i nuovi componenti. In caso di votazione per uno solo dei componenti, il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria.

Art. 16 | Tesoriere

16.1 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei soci e le decisioni del Coordinamento. In particolare: cura la conservazione della documentazione contabile, liquida gli impegni di spesa,

provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. A tal fine ha il potere di operare sui conti e i depositi bancari intestati all'Associazione.

16.2 Annualmente, entro il mese di marzo, predisporre e relazionare sul progetto di rendiconto consuntivo dell'anno precedente sottoponendolo alla approvazione del Coordinamento.

Entro il 30 aprile, o entro un termine successivo congruo deliberato dal Coordinamento, il Rendiconto consuntivo dovrà essere approvato dalla Assemblea.

16.3 Su richiesta della Presidenza dell'Assemblea, della Presidenza dell'Associazione, dei membri del Coordinamento o di almeno venti soci, è tenuto all'esibizione della 10 documentazione contabile attestante la movimentazione economico-finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.

16.4 Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento, che lo sceglie tra i propri membri eletti dall'Assemblea, ad esclusione di quelli che fanno parte della Presidenza. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato una volta per uguale durata.

Art. 17 | Organo di controllo e revisore legale

17.1 Qualora l'attività dell'Associazione superi, per due esercizi consecutivi, ai limiti indicati dall'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità – sarà prevista la nomina di un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c., comma 2; allo stesso organo si applica l'art. 2399 c.c.. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, in ogni caso, i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6, 7 e 8 D.Lgs. 117/17. Esso eserciterà anche la funzione, ove prevista, di revisione legale dei conti, che si renderà obbligatoria quando l'Associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti quantitativi indicati dall'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Parte terza | Attività sociale Art. 18 | Socie e soci

18.1 Sono socie e soci dell'Associazione tutte le cittadine e i cittadini di qualsiasi nazionalità e residenza che abbiano compiuto 18 anni e che ne facciano richiesta versando contestualmente la quota sociale stabilita dall'Assemblea. La richiesta di iscrizione implica l'accettazione dello Statuto, del Codice di comportamento e dei Regolamenti dell'Associazione. I soci hanno pari diritti tra loro.

18.2 I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle rispettive quote, che non sono rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.

18.3 L'Associato decade dalla qualifica per recesso o dimissioni, decadenza, esclusione, morte. La decadenza è stabilita in modo automatico per mancato versamento della quota associativa annuale. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea in sessione riservata ai soci su istruttoria condotta dalla Presidenza dell'Assemblea in contraddittorio con l'interessato nei casi in cui il socio: a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, del Codice di comportamento, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione, assumendo comportamenti o svolgendo o

tentando di svolgere attività in contrasto con lo Statuto, il Codice di comportamento, i Regolamenti e le finalità dell'Associazione. La perdita della qualità di associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.

Art. 19 | Simbolo

19.1 Il simbolo dell'Associazione è costituito da un cerchio con il perimetro di contorno nero e bianco, l'interno del cerchio a sfondo verde, con la scritta "COALIZIONE CIVICA per PESCARA" in bianco, ad eccezione della parola "per" scritta in nero e della lettera V, costituita da una cd. spunta di colore rosso.

19.2 Tale simbolo viene utilizzato anche per la presentazione di liste alle elezioni amministrative. In tal caso, può essere depositato un simbolo parzialmente modificato che - lasciando inalterato l'impianto grafico - preveda l'inserimento del nome del candidato sindaco e/o la sostituzione della parola "Pescara" con il nome della città nella quale viene presentata la lista, o della Abruzzo in caso di elezioni regionali.

Art. 20 | Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 21 | Sede

21.1 L'Associazione ha sede a Pescara.

21.2 La sede sociale dell'Associazione è il luogo nel quale a) si riuniscono di norma gli organi b) si svolge l'attività politica e organizzativa c) i soci si incontrano anche in modo informale e al di fuori di attività o eventi ufficiali d) i cittadini possono incontrare i dirigenti dell'Associazione e i suoi rappresentanti nelle assemblee elettive, ricevere informazioni sulle attività e i progetti, cercare informazioni e scambiare opinioni su questioni politiche e sociali. Compatibilmente con la situazione finanziaria, l'Associazione promuove l'apertura di sedi sociali decentrate nei quartieri del capoluogo e nei comuni dell'area metropolitana.

Art. 22 | Informazione e comunicazione

22.1 L'Associazione garantisce ai soci una completa e puntuale informazione sulla propria attività e considera questa funzione cruciale perché gli associati siano messi in grado di partecipare in modo attivo. A tale scopo utilizza una pluralità di strumenti di comunicazione e li aggiorna costantemente anche in base all'evoluzione tecnologica.

22.2 In particolare, tutti i soci vengono tempestivamente informati sull'attività degli organi dell'Associazione e su quella degli eletti nelle amministrazioni locali, sull'attribuzione di responsabilità operative, sulle iniziative pubbliche. Inoltre mette a disposizione documenti e materiali che possono essere utili alla discussione, alla formazione e all'adozione di scelte politiche.

22.3 L'Associazione sviluppa adeguate forme di comunicazione per informare tutti i cittadini circa la propria attività, promuovere le iniziative pubbliche, documentare i problemi sociali delle comunità locali, informare sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

Art. 23 | Finanziamento

23.1 L'Associazione privilegia il principio dell'autofinanziamento. Pertanto il suo patrimonio è costituito prevalentemente da: a) quote associative b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni, donazioni ed eredità conferiti dagli associati o da terzi c) entrate derivanti da iniziative

promozionali finalizzate al proprio finanziamento d) beni acquistati con le entrate derivanti dalle forme di autofinanziamento e) quote versate dai componenti delle assemblee elettive secondo una percentuale sugli emolumenti percepiti stabilita annualmente dal Coordinamento. L'Associazione può inoltre ricorrere ad altre entrate compatibili con i principi e gli scopi previsti dallo Statuto erogate da soggetti privati o da istituzioni ed enti pubblici.

23.2 Il bilancio è pubblico e viene reso disponibile attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Associazione.

23.3 L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Coordinamento, su proposta del Tesoriere, predispone il rendiconto economico-finanziario che l'Assemblea dei soci approva entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di partecipazione alle elezioni amministrative viene inoltre redatto un rendiconto specifico delle spese elettorali, che viene presentato all'Assemblea entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni.

23.4 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività dell'Associazione.

Art. 24 | Responsabilità sulle obbligazioni

Per le obbligazioni dell'Associazione deliberate o ratificate dal Coordinamento, così come per eventuali obbligazioni pecuniarie derivanti da sanzioni penali e/o amministrative, risponde l'Associazione con il proprio patrimonio. Ove tali risorse non siano sufficienti, di tali obbligazioni rispondono in solido tutti i membri del Coordinamento che hanno deliberato l'assunzione dell'obbligazione.

Art. 25 | Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria che assume tale decisione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvede alla nomina di un liquidatore che estingue le obbligazioni in essere e cura la devoluzione di tutti i beni mobili ed immobili. Il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro secondo gli stessi principi e scopi dell'Associazione. Norme finali e transitorie

Art. 26 | Obblighi di trasparenza

Ai sensi e per gli effetti del D-L n. 149/2013, così come modificato dalla L. n. 3/2019, nel caso in cui componenti degli organi direttivi dell'Associazione si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 5 co. 4 dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione (www.coalizionecivicapescara.it) l'assetto statutario, gli organi associativi, il funzionamento interno, il rendiconto di esercizio interno, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione ove prevista, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico, l'elenco nominativo di quanti hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore nell'anno a euro 500, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento corredate con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente. I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo

del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento.

Art. 27 | Norme finali

27.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono - in quanto applicabili - le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

27.2 La definizione di qualsiasi controversia è di competenza esclusiva del Foro di Pescara.

Art. 28 | Norme transitorie: proroga degli organi in carica, elezione dei nuovi organi e adempimenti statutari

28.1 Nelle more dell'approvazione del Regolamento sulla partecipazione, l'elezione degli organi viene regolamentata come appresso: a) in coincidenza con l'Assemblea per la costituzione dell'Associazione e l'approvazione dello Statuto, verranno nominati gli organi dell'associazione, secondo il seguente ordine: Presidenza dell'assemblea, Presidenza dell'associazione, Coordinamento; b) per la votazione, da svolgersi a scrutinio segreto, i soci possono esprimere un massimo di due preferenze, purché di genere diverso; nel caso in cui vengano espresse due preferenze dello stesso genere, la seconda viene annullata c) per l'elezione dei membri elettivi del Coordinamento, risultano elette le prime tre persone per ciascun genere che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al sorteggio dell'ultimo posto.